

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. QUADRO NORMATIVO	5
2.1. ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI GESTIONE DEI RIFIUTI - MATERIALI RIUTILIZZATI ALLO STATO NATURALE E NELLO STESSO SITO IN CUI È STATO ESCAVATO	6
2.2. TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTI.....	7
2.3. TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI	12
2.4. STABILIZZAZIONE A CALCE DELLE TERRE SCAVATE	13
3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	17
3.1. ELABORATI REDATTI A CORREDO DEL PRESENTE DOCUMENTO	17
3.2. ELABORATI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO DEFINITIVO 2012.....	17
4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PROGETTO	18
5. INQUADRAMENTO URBANISTICO	19
6. INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO	20
6.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA.....	20
6.2. IDROGEOLOGIA.....	23
6.3. CONTENUTO DI FONDO NATURALE E FONDO NATURALE-ANTROPICO	24
7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE SUL SITO	27
8. MODALITA' DI SCAVO E TECNOLOGIE APPLICATE.....	28
8.1. SCAVI DA SCOTICO.....	28
8.2. SCAVI DI SBANCAMENTO E PER FONDAZIONI DIRETTE.....	28
9. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	29
9.1. PREMESSA.....	29
9.2. SET DI PARAMETRI ANALITICI DA RICERCARE	30
9.3. PUNTI DI INDAGINE.....	31
9.4. PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITÀ AMBIENTALI.....	32
9.4.1. Indagine ambientale preliminare alla progettazione esecutiva	32
9.4.2. Verbale di campionamento.....	33
10. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.....	35

10.1. TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DISCIPLINA SUI RIFIUTI (MATERIALE ALLO STATO NATURALE RIUTILIZZATO NEL MEDESIMO SITO DI SCAVO) - GRUPPI A E C1	36
10.2. TERRE E ROCCE CONSIDERATE COME SOTTOPRODOTTI (MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI RIUTILIZZATO ALL'INTERNO DELL'OPERA) - GRUPPI B, C2, D, E	37
10.3. TERRE E ROCCE DA SMALTIRE	38
10.4. COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO – RISPETTO DELLE CSC 38	
10.4.1. Possibilità di utilizzo per rilevati e riempimenti / rinterri / rimodellazioni	39
10.4.2. Possibilità di utilizzo per impiego in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava	41
11. ELEMENTI QUANTITATIVI DEL PIANO	43
11.1. SITI DI PRODUZIONE.....	43
11.2. SITI DI DESTINAZIONE	44
11.3. VIABILITÀ D01 COME SITO DI DESTINAZIONE DEL TERRENO VEGETALE PRODOTTO IN ALTRI SITI	44
11.4. BILANCIO DELLE TERRE	44
11.5. STABILIZZAZIONE DELLE TERRE CON CALCE ⇔ NORMALE PRATICA INDUSTRIALE	46
11.5.1. Modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione.....	47
11.5.2. Tecniche costruttive.....	49
11.6. SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO	50
11.6.1. Durata dell'accumulo temporaneo delle terre	50
11.6.2. Durata dell'accumulo temporaneo delle terre qualificate rifiuto	51
11.7. TRASPORTO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE SOTTOPRODOTTI	51
11.8. COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE DEL PIANO DI UTILIZZO.....	52
11.9. DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	52
11.10. DURATA DEL PIANO DI UTILIZZO	52
APPENDICE 1 – SET DI PARAMETRI ANALITICI DA RICERCARE.....	53
APPENDICE 2 – PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE	56

ALLEGATO: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.

1. PREMESSA

Proponente del Piano di Utilizzo delle Terre: **ARC – Autostrada Regionale Cispadana S.p.A.**

Opera: Autostrada Regionale Cispadana - **Viabilità di adduzione al sistema autostradale - D01 (ex 1PR) Riqualificazione della SP n° 72 "Parma-Mezzani" e opere connesse**

Durata del Piano di Utilizzo delle Terre: **44 mesi a far data dall'inizio dei lavori del "Progetto Autostrada Regionale Cispadana".**

Il presente elaborato costituisce la relazione del Piano di Utilizzo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017 e viene emesso a seguito della comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale (Registro Ufficiale.Uscita.0050940.13-05-2021).

Tale comunicazione:

- è stata emessa a seguito della trasmissione al suddetto Ministero, con protocollo PG/114/2021 del 19/03/2021 e PG/158/2021 del 19/04/2021, dell'approfondimento del Piano di gestione operativa delle terre e rocce da scavo redatto a corredo del progetto definitivo dell'Autostrada regionale Cispadana, aggiornato in osservanza alla seguente prescrizione del Decreto di VIA (luglio 2017):
"3. Prima della definitiva approvazione del progetto definitivo dovrà essere presentato al MATTM – che dovrà preventivamente approvarlo – uno specifico approfondimento del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo che dovrà contenere il dettaglio delle procedure per la gestione del materiale scavato, declinate in funzione della modalità di utilizzo, come ad esempio per quelle quantità per cui c'è necessità della stabilizzazione a calce. Dette procedure dovranno prevedere le caratterizzazioni ambientali dei materiali da scavo declinate in funzione del regime normativo di riferimento per ciascuna modalità di utilizzo, salva la facoltà del Proponente di avvalersi eventualmente del DM 161/2012;
- modifica i contenuti del punto 3 del Decreto VIA in quanto indica di "provvedere alla presentazione del Piano di utilizzo predisposto secondo quanto previsto dalla normativa vigente".

Il presente Piano contiene:

- le definizioni e gli elementi previsti dall'Allegato 5 al D.P.R. 120/2017, normativa di riferimento come richiesto dalla comunicazione del Ministero della Transizione Ecologica, Direzione generale per la

crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale (Registro Ufficiale.Uscita.0050940.13-05-2021);

- la definizione del piano di caratterizzazione ambientale del materiale oggetto di scavo, in ottemperanza a quanto richiesto dalla prescrizione n. 3 del decreto VIA;
- l'ipotesi di reimpiego e destinazione del materiale escavato, da specificare in fase esecutiva, in ottemperanza a quanto richiesto dalla prescrizione n. 3 del decreto VIA.

La caratterizzazione ambientale sarà condotta preliminarmente alla fase esecutiva come richiesto dal punto 4 del decreto VIA:

“4. le puntuali caratterizzazioni ambientali previste nel Piano di gestione aggiornato, di cui alla prescrizione precedente, e approvato dal MATTM, dovranno essere effettuate comunque prima della progettazione di livello esecutivo ed il progetto esecutivo dovrà quindi essere elaborato sulla base di detto Piano e degli esiti delle caratterizzazioni. Uno specifico elaborato del progetto esecutivo dovrà fornire evidenza di quanto richiesto ed essere trasmesso al MATTM per la preventiva approvazione”

La progettazione di livello esecutivo avverrà in considerazione degli esiti delle caratterizzazioni; in tale fase sarà pertanto possibile attestare la compatibilità ambientale del materiale di scavo con riferimento agli usi specifici, dettagliandone eventualmente le modalità di gestione rispetto a quanto indicato nel seguito.

2. QUADRO NORMATIVO

La gestione delle terre e rocce da scavo rientra nel campo di applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. A seconda delle condizioni che si verificano le terre e rocce possono assumere qualifiche diverse e conseguentemente essere sottoposte ad un diverso regime giuridico.

Le terre e rocce possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti se ricorrono le condizioni previste dall'art. 185 D.Lgs. 152/2006 relativo alle esclusioni dall'ambito di applicazione della suddetta disciplina. In particolare, sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti:

"b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato".

Inoltre, il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, deve essere valutato ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), e 184-bis e 184-ter.

Il D.P.R. 120 del 13/06/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.16", è stato pubblicato sulla GU n. 183 del 02/08/2017. Esso ricomprende, in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti e ne fissa le condizioni per escluderle dal regime dei rifiuti.

Come indicato all'art. 1 comma 1 del Regolamento:

"Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;

c) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica."

Nel caso in esame siamo in presenza di cantiere di grandi dimensioni sottoposto a VIA.

Alla luce della rivisitazione normativa apportata dal regolamento-quadro D.P.R. 120/2017, la disciplina delle terre e rocce da scavo può riassumersi come segue, a seconda della caratterizzazione, provenienza e destinazione dei materiali:

- *materiali esclusi dall'ambito di applicazione dei rifiuti e riutilizzati allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato:*
 - Art. 185, comma 1, lettera c, del D. Lgs. 152/2006, esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina di gestione dei rifiuti e di bonifica siti inquinati;
 - Art. 24 del D.P.R. 120/2017;
- *gestione terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti:*
 - articolo 184-bis del D. Lgs. 152/2006;
 - artt. 4÷22 del D.P.R. 120/2017 se le terre e rocce da scavo sono generate in cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA; nel caso in esame, essendo cantiere di grandi dimensioni sottoposto a VIA, si fa riferimento agli artt. 4÷19;
- *terre e rocce da scavo qualificate rifiuto:*
 - Parte quarta del D. Lgs. 152/2006;
 - Art. 23 del D.P.R. 120/2017.

2.1. ESCLUSIONE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI GESTIONE DEI RIFIUTI - MATERIALI RIUTILIZZATI ALLO STATO NATURALE E NELLO STESSO SITO IN CUI È STATO ESCAVATO

L'art. 24 del D.P.R. 120/2017 indica che:

“Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento.”

L'articolo 185 del D. Lgs. 152/2006 definisce le esclusioni dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto; tra queste, al comma 1, lettera c, *“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”*. Lo stesso articolo, al comma 4, sancisce che *“il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter”*.

2.2. TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTI

Nel seguito vengono riportati alcuni degli articoli di interesse.

L'articolo 4 del D.P.R. 120/2017 definisce i **criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti**:

*“2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le terre e rocce da scavo per essere qualificate **sottoprodotti** devono soddisfare i seguenti requisiti:*

- a) sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;*
- b) il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 - 1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;*
 - 2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;**
- c) sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b)”*.

L'articolo 5 del D.P.R. 120/2017 disciplina il **deposito intermedio delle terre e rocce da scavo** che soddisfano la definizione di sottoprodotto.

1. *“Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:*
 - a) *il sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo;*
 - b) *l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21;*
 - c) *la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21;*
 - d) *il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;*
 - e) *il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21.*
2. *Il proponente o il produttore può individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, uno o più di siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformità alle procedure previste dal presente regolamento.*
3. *Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”*

L'articolo 8 del D.P.R. 120/2017 indica l'**ambito di applicazione del Capo II** inerente alle “Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni”; in particolare:

“Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico.”

L'articolo 2, comma 1, lettera u) indica:

“«cantiere di grandi dimensioni»: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

L'articolo 9 del D.P.R. 120/2017 descrive e specifica il Piano di utilizzo per quanto concerne sia i contenuti sia l'iter autorizzativo; in particolare:

1. *“Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.*
2. *Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.*
3.”

L'articolo 14 del D.P.R. 120/2017 riporta l'**efficacia del piano di utilizzo**; in particolare:

1. *“Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.*
2. *Allo scadere dei termini di cui al comma 1, viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
3. *In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto, ai sensi della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
4. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
5. *Il piano di utilizzo è conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione è conservata anche dall'autorità competente.”*

L'articolo 15 del D.P.R. 120/2017 riporta le indicazioni in merito all'**aggiornamento del piano di utilizzo**:

1. *“In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.*
 2. *Costituisce modifica sostanziale:*
 - a. *l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;*
 - b. *la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;*
 - c. *la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;*
 - d. *la modifica delle tecnologie di scavo.*
- Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
3. *Nel caso previsto dal comma 2, lettera a), il piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.*
 4. *Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.*
 5. *Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.*

6. *La procedura di aggiornamento del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un massimo di due volte, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili."*

L'articolo 16 del D.P.R. 120/2017 riporta le indicazioni in merito alla **proroga del piano di utilizzo e conseguenti accertamenti**:

1. *"Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione dell'entità o complessità delle opere da realizzare. A tal fine il proponente, prima della scadenza dei suddetti termini, trasmette in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.*
2. *Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 o della motivazione richiesta dal comma 1 o dall'articolo 15, comma 6, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorità competente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le necessarie verifiche secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2."*

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, relativo alla **realizzazione del piano di utilizzo**:

1. *"Prima dell'inizio dei lavori, il proponente comunica, in via telematica, all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo.*
2. *A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.*
3. *L'esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti."*

Di interesse, nel caso di cantiere di grandi dimensioni soggetto a VIA, sono inoltre i seguenti allegati del Regolamento:

- ALLEGATO 1 - Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (art. 8)
- ALLEGATO 2 - Procedure di campionamento in fase di progettazione (art. 8)
- ALLEGATO 3 - Normale pratica industriale (art. 2, comma 1, lettera o)
- ALLEGATO 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (art. 4)
- ALLEGATO 5 - Piano di utilizzo (art. 9)
- ALLEGATO 7 - Documento di trasporto (art. 6)
- ALLEGATO 8 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) art. 7
- ALLEGATO 9 - Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni (art.9 e 21)
- ALLEGATO 10 - Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica nei Riporti (art. 4)

2.3. TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI

Le terre e rocce da scavo qualificate rifiuti sono soggette a deposito temporaneo, casistica disciplinata dal titolo III del D.P.R. 120/2017. La disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti è definita dall'articolo 23:

"1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03 il deposito temporaneo di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;*
- b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;*
- c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;*

- d) *nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse.*"

2.4. STABILIZZAZIONE A CALCE DELLE TERRE SCAVATE

Alla luce del complesso percorso normativo inerente alle terre e rocce da scavo ed al susseguirsi di indirizzi aventi come oggetto la definizione delle operazioni di normale pratica industriale, si ritiene opportuno fornire un quadro di approfondimento con riferimento al trattamento a calce.

L'articolo 186 al comma 1, lettera c) del D. Lgs. 152/2006 prevede che tra i requisiti che le terre e rocce da scavo devono soddisfare per essere utilizzate come sottoprodotti vi sia il seguente: *"l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate"*.

Si evidenzia l'importanza che, nell'ambito della citata norma, assume la tutela ambientale e sanitaria nella distinzione tra i trattamenti consentiti sui materiali da scavo. E' inoltre da sottolineare che eventuali lavorazioni effettuate sui materiali di scavo finalizzate ad ottimizzarne l'utilizzo (ad esempio: la Vagliatura, il Lavaggio, la Riduzione Volumetrica, l'Essiccazione mediante stendimento al suolo ed evaporazione e la Stabilizzazione Geotecnica mediante trattamento con calce o con cemento) non rientrano tra i "trattamenti o trasformazioni preliminari", ma sono lavorazioni che, svolte su materiale non contaminato, consentono di rendere maggiormente produttivo e tecnicamente efficace l'utilizzo di tali materiali stessi (si tratta, infatti, delle stesse lavorazioni che si praticano sui materiali di cava proprio per ottimizzarne l'utilizzo).

Sul tema della compatibilità sanitaria e ambientale della tecnica della stabilizzazione si è espresso il MATTM tramite la circolare Prot. 13338/TRI del 14/05/2014, determinando testualmente:

"il riferimento alla normale pratica industriale riguarda tutti i trattamenti che non hanno alcuna incidenza sulle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza o dell'oggetto ai fini del rispetto dei requisiti sanitari richiesto dalla norma. Ad esempio: il terreno non contaminato miscelato con calce o con altra sostanza per esigenze strutturali rientra nella normale pratica industriale; se, invece il terreno è contaminato e l'aggiunta di calce o di altra sostanza è finalizzata anche a modificarne le caratteristiche chimico-fisiche al fine di garantire che l'utilizzo nel ciclo di produzione avvenga nel rispetto di tutti i requisiti sanitari ed ambientali, siamo al di fuori

della normale pratica industriale e il materiale è un rifiuto. Si ritiene che le semplificazioni dell'allegato 3 del decreto ministeriale n.161 del 10 agosto 2012 possano essere utilizzate solo nei limiti in cui rispettiamo i criteri e principi generali sopra indicati".

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n.161, abrogato dall'art. 31 del D.P.R. 120/2017, considerava espressamente la stabilizzazione a calce delle terre "normale pratica industriale".

Con la procedura Eu-Pilot n. 5554/13/ENVI, avviata nei confronti dell'Italia con riferimento al D.M. 10 ottobre 2012, n. 161, la Commissione Europea evidenzia come alcune operazioni, considerate come normali pratiche industriali, siano classificabili come operazioni di trattamento di rifiuti (la stabilizzazione a calce e a cemento e la riduzione della presenza nel materiale da scavo di elementi/materiali antropici). Come conseguenza il D.P.R. 120/2017, nell'allegato 3, riporta un elenco non esaustivo delle operazioni che rientrano nella normale pratica industriale, che non cita esplicitamente la stabilizzazione a calce.

Nello specifico, il D.P.R. 120/2017 all'art. 2 riporta la definizione di "normale pratica industriale":

"o) «normale pratica industriale»: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale;"

Nell'Allegato 3 è riportato un elenco non esaustivo delle operazioni che rientrano nella normale pratica industriale, che non cita esplicitamente la stabilizzazione a calce.

"Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

- *la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;*
- *la riduzione volumetrica mediante macinazione;*
- *la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.*

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni."

In ordine al trattamento a calce, preme sottolineare che il manuale "*Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*", approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) in data 09/05/2019 (delibera n. 54/2019), indica al paragrafo 6.5 che il trattamento a calce potrà essere consentito come normale pratica industriale nel rispetto di specifiche condizioni:

- *"venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al DPR 120/207 o dei valori di fondo naturale;*
- *sia indicata nel Piano di utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e siano altresì specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;*
- *sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;*
- *siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste (cfr. Allegato 1) al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente."*

L'Allegato I delle linee guida riporta le "Misure per la mitigazione degli effetti del trattamento a calce sull'ambiente".

Nell'ambito del presente elaborato, le condizioni sopra esposte vengono specificate con riferimento al progetto in esame al fine di fornire un quadro esaustivo circa la compatibilità delle scelte progettuali assunte con i criteri di tutela ambientale e sanitaria (vedi paragrafo 11.5).

In breve:

- il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione è oggetto di verifica in fase progettuale secondo le modalità stabilite dal piano di caratterizzazione ambientale (capitolo 9); il materiale sarà sottoposto a trattamento a calce a condizione che siano rispettate le CSC a seconda della destinazione d'uso del sito di utilizzo;
- il presente Piano di utilizzo delle terre di scavo evidenzia (vedi paragrafo 11.5):
 - o la necessità del trattamento di stabilizzazione a calce, specificandone i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;
 - o la procedura da osservare al fine di garantire un corretto dosaggio del legante idraulico;
 - o le misure per la mitigazione degli effetti del trattamento a calce sull'ambiente che è necessario adottare in fase di lavori;

- il trattamento delle terre con calce avverrà in accordo a quanto indicato nell'Allegato I "*Misure per la mitigazione degli effetti del trattamento a calce sull'ambiente*" delle "*Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo*", approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) in data 09/05/2019 (paragrafo 11.5.1);
- il progetto nel suo complesso prevede (paragrafo 11.5.2):
 - il trattamento a calce in sito dei terreni scavati per la formazione del corpo dei rilevati stradali;
 - il trattamento a calce in sito (bonifica geotecnica) per la formazione dei piani di posa dei rilevati o dei piani di imposta della sovrastruttura stradale per le trincee;
 - il trattamento a calce+cemento per la realizzazione del sottofondo della pavimentazione stradale;effettuato:
 - in sito in senso stretto per lo strato di bonifica geotecnica più profondo (senza movimentazione di materiale);
 - sul sedime del rilevato/trincea per i restanti strati di bonifica del piano di posa/imposta, il corpo del rilevato ed il sottofondo stradale (previa movimentazione del materiale da stabilizzare).

Per la valutazione degli impatti del trattamento a calce o calce+cemento si rimanda agli elaborati componenti lo studio di impatto ambientale e specifici aggiornamenti contenuti nella relazione di cantierizzazione (Cod. PD_0_000_0KK00_0_KK_RT_01). Dalle citate valutazioni emerge come l'ipotesi del trattamento a calce in sito, attuale ipotesi progettuale, risulta migliorativa rispetto al trattamento in campi prova (ipotesi Progetto Definitivo 2012) in quanto, in estrema sintesi, l'effetto positivo sulla qualità dell'aria indotto dalla consistente riduzione della movimentazione del materiale e degli spostamenti dei mezzi pesanti, bilancia con esito migliorativo l'impatto atmosferico.

3. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

3.1. ELABORATI REDATTI A CORREDO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Inquadramento urbanistico:

- Cod. PD_0_000_0KK00_0_CD_RT_05: "Viabilità di adduzione al sistema autostradale - D01 (ex 1PR) Riqualificazione della SP n° 72 "Parma-Mezzani" - Inquadramento urbanistico".

Planimetrie ubicazione indagini ambientali:

- Cod. PD_0_000_0KK00_0_CD_PG_15: "D01 - Planimetria ubicazione indagini ambientali - Tav. 1/2";
- Cod. PD_0_000_0KK00_0_CD_PG_16: "D01 - Planimetria ubicazione indagini ambientali - Tav. 2/2";

Planimetrie ubicazione siti di produzione:

- Cod. PD_0_000_0KK00_0_CD_PG_42: "D01 - Planimetria siti di produzione - Tav. 1/2";
- Cod. PD_0_000_0KK00_0_CD_PG_43: "D01 - Planimetria siti di produzione - Tav. 2/2".

Planimetrie ubicazione siti di destinazione e siti di deposito intermedio:

- Cod. PD_0_000_0KK00_0_CD_PG_69: "D01 - Planimetria siti di destinazione - Tav. 1/2";
- Cod. PD_0_000_0KK00_0_CD_PG_70: "D01 - Planimetria siti di destinazione - Tav. 2/2".

3.2. ELABORATI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO DEFINITIVO 2012

Gli elaborati redatti a corredo dell'Aggiornamento del Progetto Definitivo e del Progetto Definitivo 2012 cui si fa riferimento nel presente documento sono riportati nei capitoli seguenti a seconda dell'argomento trattato.

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PROGETTO

Le opere in progetto consistono nella realizzazione della viabilità di adduzione al sistema autostradale - D01 (ex 1PR) Riqualificazione della SP n° 72 "Parma-Mezzani" e opere connesse. Il progetto comprende anche la realizzazione di interventi di mitigazione ambientale, anch'essi oggetto del presente documento.

I comuni interessati dall'infrastruttura di progetto sono: Parma (PR), Torrile (PR), Mezzani (PR).

Per il dettaglio delle denominazioni ed ubicazioni dei siti interessati dalle opere in progetto si rimanda ai relativi elaborati inerenti la corografia di inquadramento e generale:

- Cod. PD_0_000_00000_0_GE_CO_01: "Corografia di inquadramento";
- Cod. PD_0_D01_D0001_0_GE_CO_01: "Corografia di inquadramento".

5. INQUADRAMENTO URBANISTICO

Al fine di poter riutilizzare le terre e rocce da scavo (all'interno del sito o all'esterno dello stesso), una delle condizioni principali è la verifica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), in relazione alla destinazione d'uso del sito in oggetto.

Il riferimento per verificare se la concentrazione di inquinanti nelle terre da scavo superi i valori di Legge che ne permettono l'utilizzo in determinate aree, in funzione della loro destinazione d'uso, è costituito dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che distingue tra Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale e Siti ad uso Commerciale e Industriale.

Si veda l'allegato alla presente relazione (Cod. PD_0_000_0KK00_0_CD_RT_05) nel quale si riporta la sovrapposizione delle opere di progetto agli strumenti urbanistici comunali vigenti, dai quali è desumibile la destinazione d'uso urbanistica delle aree e quindi la colonna delle CSC di riferimento per il riutilizzo, a meno di modifiche a tali strumenti conseguenti all'iter autorizzativo in corso per l'Autostrada Regionale Cispadana.

I siti di produzione e di destinazione delle terre da scavo sono individuati negli elaborati relativi alle Planimetrie ubicazione siti di produzione e Planimetrie ubicazione siti di destinazione, riportati al paragrafo 3.1.

6. INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED IDROGEOLOGICO

Lo studio geologico ed idrogeologico è stato sviluppato sulla base di quanto reperito in bibliografia, dai dati disponibili dalle pregresse fasi di progettazione nonché sulla base dei rilievi e delle indagini geognostiche eseguite in sito ed in laboratorio a partire da luglio 2011 (ultima campagna indagine del 2019).

Si riporta nel seguito una sintesi delle principali caratteristiche geologiche e idrogeologiche della zona. Per i dettagli si rimanda agli elaborati indicati di seguito:

- Cod. PD_0_D01_D0000_0_GT_RH_01: "Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica";
- Cod. PD_0_D01_D0000_0_GT_CG_01: "Carta geologica d'assieme";
- Cod. PD_0_D01_D0000_0_GT_CG_02: "Carta geologica – Tav. 1/2";
- Cod. PD_0_D01_D0000_0_GT_CG_03: "Carta geologica – Tav. 2/2";
- Cod. PD_0_D01_D0000_0_GT_CE_01: "Carta geomorfologica d'assieme";
- Cod. PD_0_D01_D0000_0_GT_CE_02: "Carta geomorfologica - Tav. 1/2";
- Cod. PD_0_D01_D0000_0_GT_CE_03: "Carta geomorfologica - Tav. 2/2";
- Cod. PD_0_D01_D0000_0_GT_CD_01: "Carta idrogeologica d'assieme";
- Cod. PD_0_D01_D0000_0_GT_CD_02: "Carta idrogeologica - Tav. 1/2";
- Cod. PD_0_D01_D0000_0_GT_CD_03: "Carta idrogeologica - Tav. 2/2";
- Cod. PD_0_D01_D0000_0_GT_FG_01: "Profilo geologico/idrogeologico".

6.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

Il tracciato del corridoio Cispadana si colloca nella porzione centro orientale della Pianura Padana a sud del fiume Po. La Pianura Padana è un ampio bacino d'avanfossa subsidente compreso tra la catena appenninica a sud e quella alpina a nord che, a partire dal Terziario, ha raccolto i sedimenti provenienti dallo smantellamento delle catene alpina e appenninica in formazione. L'assetto strutturale di tale bacino appare assai complesso, e strettamente legato alle dinamiche evolutive della catena subalpina e di quella appenninica. Lo stile tettonico compressivo ed il conseguente accorciamento crostale per convergenza e collisione tra la placca Europea e quella Africana è accompagnato, in quest'area, da un pattern deformativo e da un'attività sismica molto complessi. In particolare, il settore di Pianura in esame ricade, dal punto di vista strutturale, nella zona caratterizzata dalla presenza della Dorsale Ferrarese. Essa rappresenta il top del substrato mesozoico che modella in profondità la fossa sub-padana, ed assume l'aspetto di un horst delimitato da un grande fascio arcuato di pieghe e faglie inverse, che da Correggio (RE) si estende fino ad oltre le valli di Comacchio (FE). In corrispondenza di tale struttura la copertura dei terreni pliocenici e quaternari in alcuni punti è ridotta a poche centinaia di metri.

L'area di studio si colloca interamente nella Pianura Padana, uno dei più grandi bacini sedimentari plio-quadernari subsidenti costituito da una spessa coltre di sedimenti marini in profondità e fluviali più in superficie che sono stati depositati dai corsi d'acqua alpini ed appenninici nell'antico Golfo Padano (insenatura del Mare Adriatico presente tra le Alpi e gli Appennini). La profondità del bacino di sedimentazione è sempre stata limitata e l'accumulo di migliaia di metri di sedimenti è stato determinato da un'elevata velocità di subsidenza (progressivo abbassamento del terreno dovuto allo spontaneo costipamento dei sedimenti causato dal peso di quelli sovrastanti e a movimenti tettonici del substrato roccioso). Le particolari condizioni strutturali instauratesi nei diversi settori della Pianura, e la subsidenza differenziata in conseguenza all'evoluzione tettonica dell'intero bacino terziario, hanno condizionato la sedimentazione che presenta frequenti variazioni di facies sia laterali che verticali. L'alternarsi di facies è inoltre legato alle glaciazioni, che si sono succedute nel Quaternario a causa di cambiamenti climatici avvenuti a partire dalla fine del Pliocene ed a variazioni globali del livello del mare. Il riempimento del bacino è avvenuto con sedimenti in massima parte terrigeni, di notevole spessore, che denotano una subsidenza molto accentuata e un apporto detritico imponente. La maggior parte di questi depositi è sepolta al di sotto delle alluvioni fluviali del Pleistocene medio-superiore - Olocene, depositato dai fiumi Po, Secchia, Panaro e relativi affluenti.

Come sopra accennato, il riempimento del bacino marino, fino alle condizioni di continentalità, avviene attraverso eventi tettonico-sedimentari separati nel tempo da periodi di forte subsidenza bacinale. Questo andamento ad impulsi successivi è testimoniato da numerose superfici di discontinuità stratigrafica che "marcano" le diverse fasi ed affiorano sul margine appenninico. La ricostruzione del loro andamento nel sottosuolo permette di definire il quadro stratigrafico secondo i criteri della stratigrafia sequenziale. Si possono distinguere tre sequenze deposizionali (cicli sedimentari o deposizionali) composti a loro volta da sequenze o cicli base (Unità stratigrafiche) comprendenti un episodio sedimentario, solitamente ripetitivo, che determina il sistema deposizionale. Tali sistemi sono identificati come Sequenza deposizionale inferiore, intermedia e superiore.

Nel dettaglio, la ricostruzione dei profili stratigrafici sulla base delle indagini geognostiche disponibili indica che il primo sottosuolo è caratterizzato nella parte orientale del tracciato da una netta prevalenza di depositi fini (argille e limi), con presenza di livelli di argille contenenti sostanza organica. A profondità superiori ai 15 metri, intercalati ai depositi fini, sono presenti depositi più grossolani (sabbie da fini a medie) organizzati in lenti che, pur mostrando una buona continuità laterale, presentano generalmente spessori modesti. Tale quadro si mantiene pressoché inalterato fino circa alla metà del tracciato.

Proseguendo verso l'estremo occidentale del tracciato, sebbene il quadro geologico presenti una forte disomogeneità sia verticale che orizzontale, si osserva una brusca variazione litologica entrando nel territorio del Comune di S. Felice sul Panaro, dove si osserva un deciso aumento dell'unità sabbiosa, che diventa la litologia prevalente (il tetto dell'unità si trova a circa 10 metri dal p.c.); inoltre, nei livelli fini più superficiali si ha la notevole diminuzione della frazione argillosa contenente sostanza organica, che risulta spesso assente

e talora limitata a piccole lenti di modesta importanza. Tale configurazione risulta confermata fino alla estremità occidentale del tracciato, dove, in prossimità dello svincolo dell'autostrada A22 di Reggiolo-Rolo, si verifica una diminuzione della profondità del tetto delle sabbie che raggiunge, in questa porzione, i 5 metri circa dal p.c.

Per quanto concerne l'assetto geomorfologico, l'area interessata dal passaggio dell'Autostrada Cispadana e dai relativi interventi locali di collegamento ricade all'interno della bassa pianura padana, in un contesto territoriale in cui il paesaggio, dal punto di vista morfologico, è caratterizzato dalla presenza di forme poco evidenti. Ciò risulta evidenziato anche dalle curve di livello che rappresentano una superficie di oltre 200 km² con quote sempre comprese tra i 6 e i 22 m s.l.m. Ad un primo sguardo, l'andamento clivometrico del territorio di interesse, se si escludono le modificazioni artificiali, appare sostanzialmente pianeggiante, con pendenza pressoché costante e incisioni dovute alla rete scolante poco marcate. In realtà, ad un esame più attento, le morfologie del rilievo appaiono ben più articolate ed in stretta relazione con la paleoidrografia, che ha modellato le aree di pianura dando luogo a dossi e aree invece più depresse (concavità e zone di intradosso) con dislivelli apprezzabili. Si rileva quindi in generale una superficie topografica piuttosto irregolare che degrada da ovest verso est, con acclività inferiori all'1%. Nella porzione di pianura in esame si può osservare anche un'inclinazione, anche questa con gradiente molto basso e simile al precedente, da sud a nord, sostanzialmente verso il Po. Le forme del territorio sono essenzialmente legate alle dinamiche fluviali che hanno caratterizzato i corsi d'acqua negli ultimi secoli; quelli appenninici, che attraversano la pianura in senso SW-NE, e il fiume Po, che presenta direzione est-ovest, benché l'azione antropica di arginatura ne ha sicuramente bloccato la naturale evoluzione, impedendo agli alvei di divagare liberamente. Appare infatti abbastanza evidente che, in assenza di azioni dell'uomo, i corsi d'acqua avrebbero abbandonato il loro percorso attuale laddove si osservano meandri in fase terminale, sviluppando un percorso più rettilineo. Va comunque segnalato che le morfologie del terreno non sono ben evidenti e rilevabili in sito, sia per le deboli pendenze in gioco, sia per l'intensa azione antropica di modellamento del terreno. Infatti, nei secoli, la comunità umana ha compiuto continue modifiche al territorio per renderlo compatibile all'insediamento e all'utilizzo agricolo.

L'aspetto più evidente di tale attività è la suddivisione del territorio attraverso una rete di collettori artificiali, pressoché ortogonali tra di loro, che consentono a periodi alterni lo scolo e la distribuzione irrigua delle acque. Questa rete, in relazione al prevalere di depositi superficiali a bassa permeabilità e alla morfologia pianeggiante della zona, risulta essere molto sviluppata. L'individuazione delle aree in rilievo e quelle depresse risulta invece più agevole attraverso l'analisi della distribuzione delle classi granulometriche dei depositi superficiali; in particolare l'identificazione delle aree depresse (valli, catini o bacini interfluviali) è marcata dalla presenza di depositi a tessitura fine e finissima. Queste zone erano fino a tempi recenti aree palustri e solo le opere di bonifica le hanno conferito l'aspetto attuale. Di grande interesse possono essere inoltre considerati i "ventagli di rotta" lungo gli alvei attuali dei fiumi e lungo i dossi corrispondenti ai paleoalvei, caratterizzati da granulometrie più grossolane, prevalentemente sabbiose ed ubicati

generalmente in riva concava dei meandri, cioè in corrispondenza delle maggiori energie di corrente. Allontanandosi da essi si individuano sedimenti sempre più fini: a dominanza limosa, in corrispondenza degli argini distali, e argillosa nelle aree interfluviali.

6.2. IDROGEOLOGIA

Le caratteristiche degli acquiferi del territorio in esame vanno inquadrare nel modello evolutivo tridimensionale, sia idrogeologico che stratigrafico, dell'intera Pianura Padana emiliano-romagnola, definito in "Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna" redatto dal Servizio cartografico e geologico regionale insieme ad ENI-AGIP. Secondo tale studio, sia in superficie che nel sottosuolo, si distinguono 3 Unità Idrostratigrafiche di rango superiore, denominate Gruppi Acquiferi (Gruppo A, Gruppo B e Gruppo C). Esse affiorano sul margine meridionale del Bacino Idrogeologico della Pianura per poi immergersi verso nord al di sotto dei sedimenti depositati dal fiume Po e dai suoi affluenti negli ultimi 20.000 anni, contenenti acquiferi di scarsa estensione e potenzialità (Acquifero Superficiale).

Ciascun Gruppo Acquifero risulta idraulicamente separato, almeno per gran parte della sua estensione, da quelli sovrastanti e sottostanti, grazie a livelli argillosi di spessore plurimetrico sviluppati a scala regionale. Al suo interno ogni Gruppo è composto da serbatoi acquiferi sovrapposti e giustapposti, parzialmente o totalmente isolati tra loro, suddivisi, in senso orizzontale, in Complessi Acquiferi, da barriere di permeabilità costituite da corpi geologici decametrici, a prevalente granulometria fine.

I complessi acquiferi vengono denominati con un numero progressivo dall'alto verso il basso, posto dopo il nome del gruppo acquifero (ovvero A1, A2, A3, ...). I lavori svolti nell'ambito della realizzazione della Carta Geologica di Pianura, hanno permesso un ulteriore dettaglio stratigrafico, introducendo, in particolare, una unità pellicolare denominata A0, posta superiormente ad A1; questa unità corrisponde a depositi di età pleistocenica terminale ed olocenica, sedimentatisi dopo l'ultima glaciazione. L'unità A0 comprende quindi i depositi presenti nel primo sottosuolo della pianura, nonché gran parte di quelli affioranti.

La ricostruzione geometrica delle unità idrostratigrafiche ha evidenziato che, nel settore di pianura attraversato dall'autostrada in progetto, si hanno due situazioni differenti. Infatti, nel settore più occidentale (tra Reggiolo e Massa Finalese) si rinvengono complessi acquiferi di pertinenza padana a partire da profondità relativamente modeste da piano campagna (5-15 m), mentre, più ad est, dove il tracciato si allontana dal fiume Po, il sottosuolo risulta privo di serbatoi idrici significativi.

La cartografia idrogeologica elaborata rappresenta gli involuppi dei massimi livelli piezometrici registrati negli ultimi 40 anni, cioè il tetto della falda contenuta nel primo acquifero sfruttato, che in generale mostra un andamento declinante da Ovest verso Est. Non sono, pertanto stati considerati livelli idrici più superficiali, che si incontrano in presenza di acquiferi sospesi, non amalgamati ai depositi permeabili sottostanti; tali informazioni sono invece state riassunte nei profili geologico-geotecnici, nei quali, facendo riferimento ai

rilievi piezometrici effettuati nel corso dell'indagine geognostica, è stato graficato schematicamente l'andamento della prima falda superficiale.

Al proposito, la soggiacenza della falda freatica è stata ricostruita sulla base delle letture eseguite nelle verticali piezometriche lungo le opere in progetto, confrontate ed integrate con i dati della rete di monitoraggio della falda "ipodermica", ovvero del livello freatico nei primi metri dal piano di campagna, messa a punto dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. Tale rete di monitoraggio è costituita da una serie di pozzetti di profondità pari a 3 m, monitorati in continuo. La distribuzione della rete di monitoraggio è molto ampia, anche se con una densità di punti piuttosto bassa.

Il confronto dei dati ha evidenziato che il monitoraggio piezometrico lungo l'asse autostradale e le relative viabilità di adduzione e collegamento risulta affetto da un lungo periodo caratterizzato dalla quasi totale assenza di apporti meteorici, perdurato fino a tutto gennaio 2012; in conseguenza a tali deficit pluviometrici, la falda freatica risulta piuttosto depressa rispetto ai valori di norma attesi per il periodo e l'area in esame, ove frequentemente si registrano soggiacenze spesso prossime al piano di campagna.

La cartografia idrogeologica presenta inoltre informazioni relative al grado di permeabilità dei terreni superficiali presenti lungo lo sviluppo del tracciato autostradale. Poiché la valutazione delle caratteristiche idrogeologiche è strettamente collegata alla granulometria dei terreni, la carta idrogeologica è stata elaborata con criterio idrolitologico, cioè, alle classi litologiche definite nella carta della litologia di superficie è stato attribuito un determinato valore di conducibilità idraulica. Le classi di permeabilità riferite ai depositi prevalenti nei primi metri di profondità dal piano campagna sono i seguenti:

- Depositi a permeabilità elevata - coefficiente di permeabilità $k > 10^{-6}$ m/sec; depositi a granulometria prevalentemente sabbiosa e sabbioso limosa. Sabbie medie e fini, organizzate in strati di spessore decimetrico, intercalate a sabbie fini e finissime limose; subordinatamente sono presenti limi e limi argillosi. Localmente sabbie medie e grossolane talora ghiaiose.
- Depositi a media permeabilità - coefficiente di permeabilità $10^{-6} > k > 10^{-9}$ m/sec; depositi a granulometria prevalentemente limoso sabbiosa, da argillosi a debolmente argillosi.
- Depositi a bassa permeabilità - coefficiente di permeabilità $k < 10^{-9}$ m/sec; depositi a granulometria prevalentemente limosa e limoso argillosa, limi, limi argillosi con locali e rare intercalazioni di limi sabbiosi e sabbie limose nonché depositi a granulometria prevalentemente argillosa e argilloso limosa talora con presenza di residui vegetali e lenti di strati torbosi.

6.3. CONTENUTO DI FONDO NATURALE E FONDO NATURALE-ANTROPICO

Si esaminano nel seguito le cartografie prodotte dal Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna (reperibili dal sito <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/suoli/metalli-pesanti>) relative alla distribuzione areale dei valori di:

- fondo naturale di cromo, rame, nichel, piombo, vanadio, zinco;
- fondo naturale-antropico di arsenico, cromo, rame, nichel, piombo, stagno, vanadio, zinco.

La cartografia del fondo naturale rappresenta la distribuzione della concentrazione dei metalli pesanti a circa un metro di profondità (90-130 cm). Il riferimento della cartografia di fondo naturale-antropico è ai primi 30 cm di suolo, ovvero all'orizzonte lavorato dei suoli agricoli. La cartografia è prodotta a scala 1:250.000.

Si analizzano nel seguito i valori di concentrazione di fondo riscontrati nella macroarea interessata dalla realizzazione dell'infrastruttura autostradale e dalle opere ad essa connesse.

TABELLA 6-1: A SINISTRA: CONTENUTI DI FONDO NATURALE DI METALLI PESANTI ATTESI NELL'AREA DI INTERVENTO. A DESTRA: CONTENUTI DI FONDO NATURALE-ANTROPICO DI METALLI PESANTI ATTESI NELL'AREA DI INTERVENTO

Carta fondo naturale	Classi di concentrazione mg/kg
carta fondo naturale Zinco	76 - 150
carta fondo naturale Vanadio	46 - 90 91 - 135
carta fondo naturale Piombo	≤ 50
carta fondo naturale Nichel	61 - 120 121 - 180
carta fondo naturale Rame	≤ 60
carta fondo naturale Cromo	76 - 150 151 - 225 >225

Carta fondo naturale antropico	Classi di concentrazione mg/kg
Carta Fondo Naturale antropico Cadmio	≤ 1
Carta Fondo naturale antropico Vanadio	< 45 46 - 90
Carta Fondo naturale antropico Arsenico	≤ 10 11 - 20
Carta Fondo naturale antropico Zinco	76 - 150 151 - 225
Carta Fondo naturale antropico Stagno	> 1,5
Carta Fondo naturale antropico Rame	< 60 61 - 120 121 - 180 >180
Carta Fondo naturale antropico Nichel	≤ 60 61 - 120 121 - 180
Carta Fondo naturale antropico Cromo	< 60 61 - 120 121 - 180
Carta Fondo naturale antropico Piombo	≤ 50

In relazione ai valori di fondo naturale e naturale-antropico riportati, non emergono superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) relative a siti a uso commerciale e industriale (colonna B della Tabella 1, allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006), mentre si evidenzia la possibilità che i terreni manifestino superamenti delle CSC relative a siti di destinazione ad uso verde

pubblico e privato e residenziale (colonna A della Tabella 1, allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006) con riferimento ai seguenti parametri:

- Vanadio (fondo naturale);
- Nichel (fondo naturale e fondo naturale-antropico);
- Cromo totale (fondo naturale e fondo naturale-antropico);
- Zinco (fondo naturale-antropico);
- Rame (fondo naturale-antropico).

Tali parametri verranno analizzati nei campioni prelevati.

Ai fini del piano di utilizzo tutti i terreni conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della parte IV, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 verranno trattati in accordo all'art. 10 del D.P.R. 120/2017:

"1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9."

Eventuali modifiche in tal senso potranno essere apportate al Piano di Utilizzo ed al relativo iter procedurale alla luce delle risultanze del piano di caratterizzazione ambientale riportato nel seguito.

7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE SUL SITO

L'analisi dei fattori antropici finalizzata all'individuazione delle possibili sorgenti di inquinamento indipendenti dal progetto sul sito e nelle sue vicinanze è stata svolta nell'ambito dei seguenti studi:

- Relazione Fattori antropici sinergici indipendenti dal progetto, Ante operam (Cod. PD_0_000_00000_0_IA_RG_03) redatta a corredo dello Studio di impatto ambientale nel maggio 2012 e relativi elaborati grafici, che contiene un'approfondita analisi delle sorgenti di inquinamento rilevate indipendenti dal progetto;
- Aggiornamento della "Relazione Generale" del censimento dei siti potenzialmente contaminati (Cod. PD_0_X00_X0000_0_SP_RG_01);
- Aggiornamento della "Relazione Generale" relativa al censimento delle aziende a rischio di incidente rilevante (Cod. PD_0_X00_X0000_0_RR_RG_01).

In sintesi, le possibili sorgenti di inquinamento rilevate, sono costituite da:

- stabilimenti e/o industrie a rischio di incidente rilevante;
- siti contaminati o potenzialmente contaminati;
- impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

Per valutare l'interferenza delle possibili sorgenti di inquinamento con i siti di produzione delle terre da scavo, sono stati individuati i siti censiti entro un buffer di 200 m dall'opera di progetto, distanza assunta a titolo cautelativo in quanto difficilmente percorribile dagli inquinanti alla luce delle caratteristiche litologiche ed idrogeologiche riscontrabili, nonché delle profondità di scavo raggiunte. Tale distanza si applica anche ai siti con presenza di strutture e coperture in mca.

L'indagine ha mostrato che non sussistono possibili sorgenti di inquinamento legate a stabilimenti e/o industrie a rischio di incidente rilevante, siti contaminati o potenzialmente contaminati, impianti di smaltimento e recupero rifiuti nel buffer considerato.

Dall'analisi svolta emerge inoltre che non vi sono materiali di scavo provenienti da siti oggetto di bonifica, in coerenza con le disposizioni di cui alla lettera e), comma 1, art. 186 del D.Lgs. 152/2006; non trova pertanto applicazione l'art. 12 del D.P.R. 120/2017.

8. MODALITA' DI SCAVO E TECNOLOGIE APPLICATE

Per la realizzazione dell'opera sono previste due differenti tipologie di scavi:

- scavi di scotico;
- scavi di sbancamento e per fondazioni dirette.

8.1. SCAVI DA SCOTICO

Per gli scavi di scotico, sono utilizzati mezzi dotati di lame e/o benna che a più passaggi asportano gli strati di materiale (suolo) accantonandolo ai lati del sedime dell'opera stradale o in depositi intermedi per il successivo reimpiego per rivestimento di scarpate di rilevati, trincee, dune o per essere ricaricato e trasportato nei siti in cui occorre per modellamenti di mitigazione ambientale. Transitoriamente il materiale proveniente dallo scotico è impiegato per la sagomatura delle dune perimetrali delle aree di scavo dei rilevati e/o per le operazioni di mitigazione ambientale durante la fase di costruzione dell'opera.

8.2. SCAVI DI SBANCAMENTO E PER FONDAZIONI DIRETTE

Per gli scavi di sbancamento sono usati prevalentemente escavatori meccanici cingolati. In relazione alla tipologia di scavo da eseguire, alla profondità e quantità di materiale da scavare, all'escavatore può essere affiancata una pala caricatrice che provvede a caricare i mezzi di trasporto utilizzati per lo spostamento del materiale scavato all'interno del Cantiere. Accertate le caratteristiche geotecniche e geologiche, il materiale può essere accantonato in depositi intermedi, posti in prossimità dello scavo o in aree appositamente dedicate, per il successivo riutilizzo (strati di bonifica dei piani di posa dei rilevati/trincee, riempimenti, sagomature, finiture finali e/o modellamenti per mitigazioni ambientali).

9. PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

9.1. PREMESSA

Dal punto di vista geotecnico la caratterizzazione dei materiali è effettuata principalmente nella "Relazione geotecnica generale" (Cod. PD_0_D01_D0000_0_GT_RB_01).

Tale caratterizzazione è la base per stabilire e definire le varie possibilità di impiego dei materiali scavati. In particolare, sono state effettuate indagini geognostiche in laboratorio su campioni provenienti da sondaggi o pozzetti esplorativi volte alla caratterizzazione geotecnica dei terreni; i relativi certificati sono contenuti nei seguenti elaborati:

- a) PD_0_X01_X0000_0_IL_CF_01: PROVE DI LABORATORIO LOTTO 1 - Prove di laboratorio su campioni prelevati da sondaggi geognostici;
- b) PD_0_X01_X0000_0_IL_CF_02: PROVE DI LABORATORIO LOTTO 1 - Prove di laboratorio su campioni prelevati da pozzetti esplorativi.

Riguardo alla tipologia di lavori previsti dal Progetto, i campioni sono stati prelevati a diverse profondità consentendo così la caratterizzazione geotecnica delle diverse unità litostratigrafiche individuate e, di conseguenza, anche di quelle interessate dalle lavorazioni di interesse per il riutilizzo dei materiali.

La classificazione geotecnica delle diverse unità litostratigrafiche consente di individuare gli ambiti geotecnici di idoneo riutilizzo dei terreni.

La caratterizzazione ambientale è invece volta ad accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre da scavo e sarà effettuata in fase progettuale ed in particolare preliminarmente alla redazione del Progetto Esecutivo.

La definizione delle modalità e delle procedure di caratterizzazione ambientale è svolta in accordo ai criteri della vigente normativa (D.P.R. 120/2017), in base:

- alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze;
- ai parametri caratteristici di eventuali potenziali contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale e di inquinamento diffuso;
- di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera.

Le indagini di caratterizzazione ambientale saranno condotte preliminarmente alla progettazione esecutiva. La progettazione di tale livello avverrà pertanto in considerazione degli esiti delle caratterizzazioni; con specifico elaborato del progetto esecutivo sarà pertanto possibile attestare la compatibilità ambientale del materiale di scavo con riferimento agli usi specifici definiti nell'inevitabile aggiornamento del presente Piano di gestione delle terre e rocce da scavo.

9.2. SET DI PARAMETRI ANALITICI DA RICERCARE

Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera.

Nel buffer di interesse non si individuano potenziali fonti di inquinamento (si veda in proposito il capitolo 7). Ci si è ricondotti quindi a due set analitici generali, sulla base della tipologia di contaminazione attesa. Le tipologie individuate sono le seguenti:

- zona priva di criticità evidenti;
- zona a meno di 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti industriali.

Si rimanda all'Appendice 1 per l'illustrazione degli analiti da ricercare in ciascun caso.

Non si riscontrano punti di indagine a meno di 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e da insediamenti industriali, pertanto verrà utilizzato unicamente il primo set (Tabella A, Appendice 1).

I risultati analitici saranno confrontati con le CSC di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con riferimento alla specifica destinazione urbanistica.

Le analisi chimico-fisiche devono essere condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute nel territorio nazionale. Le metodologie di analisi adottate devono essere tali da garantire un limite di quantificazione analitico almeno 10 volte inferiore alle rispettive CSC. Laddove non vi siano evidenze di contaminazione si assume, ai fini di laboratorio, il riferimento alla colonna A. Si fa riferimento alla colonna B laddove vi siano potenziali contaminazioni, in zone a destinazione industriale o prossime a infrastrutture viarie di grande comunicazione. Nel caso risultasse impossibile raggiungere tali limiti, saranno utilizzate le migliori metodologie analitiche ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori suddetti.

9.3. PUNTI DI INDAGINE

L'opera di progetto è un'infrastruttura lineare, si è pertanto proceduto ad individuare almeno un punto di indagine ogni 500 metri di tracciato. Sono stati individuati punti di prelievo aggiuntivi in corrispondenza delle aree di cantiere di maggiore estensione, ovvero quella adibita a campo base (1-B.1).

In generale, la profondità di prelievo di campioni di terreno è determinata in base alle profondità previste degli scavi, secondo le seguenti regole:

- Scavi con profondità inferiore a 2 metri:
 - Campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
 - Campione 2: nella zona di fondo scavo.
- Scavi con profondità maggiore a 2 metri:
 - Campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
 - Campione 2: nella zona di fondo scavo;
 - Campione 3: nella zona intermedia tra i due.

Il campione più superficiale verrà estratto in corrispondenza del top soil, ovvero a profondità di circa 0.1 m dal piano campagna, in modo tale da avere indicazioni circa la porzione di suolo maggiormente interessata dal fenomeno di ricaduta degli inquinanti atmosferici.

Le profondità di prelievo di terreno previste nel Piano di indagine costituiscono i criteri minimi di caratterizzazione, che devono essere integrati con ulteriori campioni prelevati in caso di significative variazioni litologiche o di proprietà del materiale o anomalie nelle caratteristiche organolettiche dei terreni.

Le modalità di codifica dei campioni ambientali sono riportate nella Tabella 9-1.

TABELLA 9-1: CODICI IDENTIFICATIVI DEI PUNTI DI INDAGINE E DEI CAMPIONI AMBIENTALI DI TERRENO.

Punto di indagine				Campione	
Caratterizzazione Ambientale	Sigla identificativa della viabilità di adduzione	Sigla punto di Indagine	Numero progressivo punti di indagine	Sigla profondità di prelievo	Profondità di prelievo del campione in metri
CA	D01	pi	nn	pr	nn

L'area di cantiere 1-B.1, a cui si appoggia la viabilità di adduzione D01, è caratterizzata nell'ambito del Piano di gestione operativa delle terre e rocce da scavo dell'asse autostradale, (si veda la relazione di riferimento, Cod. PD_0_000_0KK00_0_CD_RT_02 e relative Planimetrie ubicazione indagini ambientali).

Dovrà essere valutato il rispetto del requisito di qualità ambientale della falda, mediante acquisizione e analisi di campioni delle acque sotterranee, prelevati dove gli scavi interessano la porzione satura del terreno. In questo caso il codice identificativo del campione d'acqua seguirà i medesimi criteri dei campioni

di terreno con l'aggiunta in coda della sigla W; a titolo esemplificativo, un generico campione di acqua di falda per la viabilità di adduzione D01 in corrispondenza del punto di indagine 5, prelevato a profondità di 1 m, sarà denominato "CA-D01-pi 05-pr 1.0-W".

Con riferimento alla caratterizzazione da svolgere preliminarmente alla progettazione esecutiva, si riportano in Appendice 2 le tabelle contenenti i codici identificativi dei punti di indagine, dei campioni alle varie profondità, i set analitici da rilevare per ciascun punto, i riferimenti per l'ubicazione dei punti ed eventuali note.

La localizzazione dei punti di indagine è desumibile dalle Planimetrie ubicazione indagini ambientali (vedi paragrafo 3.1).

9.4. PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE CHIMICO-FISICHE E ACCERTAMENTO DELLE QUALITÀ AMBIENTALI

Di seguito si espongono le modalità operative per l'esecuzione delle indagini ambientali in accordo alla norma.

9.4.1. Indagine ambientale preliminare alla progettazione esecutiva

Con riferimento agli allegati 2 e 4 del D.P.R. 120/2017, in generale la caratterizzazione ambientale sarà eseguita mediante pozzetti esplorativi ove le profondità di scavo e le condizioni al contorno lo consentano in condizioni di sicurezza; in ogni caso, per profondità maggiori a 5 metri si ricorre a sondaggi a carotaggio continuo.

Ove possibile è necessario che l'esecuzione delle perforazioni sia condotta a secco, ovvero senza l'impiego di acqua o di altri fluidi, per evitare l'alterazione qualitativa dei campioni. Se non è possibile evitare l'uso di fluidi di perforazione, è possibile utilizzare acqua, possibilmente potabile o di qualità nota, di cui è preferibile sottoporre ad analisi di laboratorio un campione sia preliminarmente all'utilizzo che durante le operazioni di perforazione.

I campioni di terreno da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo saranno privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio saranno condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.

La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro campionato (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm). Qualora si abbia evidenza di una

contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni analitiche saranno condotte sull'intero campione, compresa la frazione granulometrica superiore ai 2 cm e la concentrazione è riferita allo stesso.

I campioni sono prelevati come campioni compositi, ovvero costituiti da più aliquote di terreno provenienti da punti diversi che vengono miscelate a formare un unico campione.

Nel caso di scavo esplorativo, al fine di considerare una rappresentatività media si prospettano le seguenti casistiche:

- campione composito di fondo scavo;
- campione composito su singola parete o campioni compositi di più pareti in relazione agli orizzonti individuabili e/o variazioni laterali.

Nel caso di sondaggi a carotaggio il campione è composto da più spezzoni di carota rappresentativi dell'orizzonte litologico individuato al fine di considerare una rappresentatività media.

I campioni prelevati in caso di evidenze di anomalie organolettiche saranno prelevati con criterio puntuale, ovvero formati da una singola aliquota di terreno.

Con riferimento al campionamento delle acque sotterranee, ogni prelievo dovrà essere preceduto da operazioni che assicurino la rappresentatività della falda nell'intorno del pozzetto/piezometro.

Se il campionamento avviene mediante piezometro esistente o appositamente installato, le operazioni consistono in un corretto spurgo del piezometro, ovvero nella rimozione di un adeguato volume di acqua e dell'eventuale materiale solido presente.

La quantità d'acqua che deve costituire un campione e la tipologia di contenitore da utilizzare per le varie analisi dovranno essere concordate con il laboratorio addetto alle analisi.

9.4.2. Verbale di campionamento

Durante lo svolgimento delle operazioni di prelievo dei campioni di terreno e acque è necessario siano compilate schede con una serie di informazioni per ogni punto di indagine, con lo scopo di raccogliere nozioni a completamento di quelle derivanti dall'analisi chimica dei campioni.

Pertanto, oltre alle informazioni generali (nome/codice del progetto, ragione sociale della ditta che esegue le indagini), le informazioni necessarie per ciascuna postazione sono le seguenti:

- codice punto di indagine;
- data e ora di inizio e fine delle operazioni di campionamento;
- coordinate dell'effettivo punto di indagine e relativo sistema di riferimento;
- metodo di scavo;
- codice dei campioni prelevati (terreno ed eventuale acqua);



- modalità di formazione del campione;
- profondità di prelievo per ogni campione;
- descrizione della litologia di riferimento per ogni campione, eventuale presenza di materiale di origine antropica, eventuali anomalie nelle caratteristiche organolettiche dei terreni;
- log stratigrafici;
- eventuale presenza e profondità della falda;
- fotografie del sito di indagine e del terreno escavato con pozzetto/carote di terreno.

10. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Affinché le terre e rocce da scavo possano essere escluse dal campo di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (e non essere considerate, quindi, né rifiuto, né sottoprodotto), esse devono rispettare le condizioni dell'Art. 185 e richiamate anche dall'art. 24 del Regolamento D.P.R. 120/2017:

- devono essere non contaminate e allo stato naturale;
- devono essere scavate e riutilizzate durante attività di costruzione;
- devono essere riutilizzate allo stato naturale e nello stesso sito in cui sono state scavate.

Nel caso le terre e rocce non soddisfino una delle precedenti condizioni, esse potranno essere valutate come sottoprodotti e trattate nel rispetto del D.P.R. 120/2017; a tal fine dovranno essere rispettati i criteri e le condizioni riportate nell'Art. 4 di tale decreto.

Le aliquote di materiale che non soddisfano alle predette condizioni dovranno essere trattate come rifiuto ed essere gestite secondo quanto prescritto dalla normativa sui rifiuti.

Per un inquadramento organico dei vari materiali rientranti nell'ambito delle terre da scavo, ai fini della definizione delle modalità di gestione dei medesimi, si riportano in Tabella 10-1:

- le tipologie di materiali previste;
- le possibili destinazioni degli stessi nell'ambito delle attività di realizzazione dell'opera.

Ogni combinazione materiale/destinazione viene assegnata a un "Gruppo" distinto cui si fa riferimento nel corso dell'esposizione dei successivi Paragrafi.

TABELLA 10-1: TIPOLOGIE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO.

TIPOLOGIA	ORIGINE	GRUPPO	RIUTILIZZO PREVISTO
Terreno Vegetale/Scotico	Materiale di sbancamento superficiale.	A	<i>Suolo allo stato naturale che, previo eventuale deposito temporaneo, è riutilizzato nell'ambito del medesimo sito di scavo per rivestimento scarpate, dune, rimodellazioni</i>
		B	<i>Terre da scavo che, previo eventuale deposito temporaneo, sono riutilizzate nell'ambito del medesimo progetto ma in siti differenti da quello di scavo, per rivestimento scarpate, dune, rimodellazioni</i>
Terreno da scavo	Materiale naturale ottenuto da scavi, inclusi materiali da scavo di fondazioni dirette e profonde nonché di opere di sostegno dei terreni/protezione idraulica, escluso terreno vegetale/scotico, compresa la bonifica geotecnica dei piani di posa dei rilevati/trincee	C1	<i>Terre da scavo che, previo eventuale deposito temporaneo, sono riutilizzate nell'ambito del medesimo sito di scavo per dune, rinterrati, riempimenti, rimodellazioni.</i>
		C2	<i>Terre da scavo che, previo eventuale deposito temporaneo, sono riutilizzate nell'ambito del medesimo sito di scavo per bonifica del piano di posa dei rilevati stradali/trincee, realizzazione corpo rilevati stradali, dune, rinterrati, riempimenti, rimodellazioni. previa stabilizzazione a calce o calce+cemento,</i>
		D	<i>Terre da scavo che, previo eventuale deposito temporaneo, sono riutilizzate nell'ambito del medesimo progetto ma in siti differenti da quello di scavo, per rilevati stradali, dune, rinterrati, riempimenti, rimodellazioni. previa stabilizzazione a calce o calce+cemento dove previsto,</i>
		E	<i>Sottoprodotti per aggregati</i>

10.1. TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DISCIPLINA SUI RIFIUTI (MATERIALE ALLO STATO NATURALE RIUTILIZZATO NEL MEDESIMO SITO DI SCAVO) - GRUPPI A E C1

In questa categoria possono rientrare i gruppi A e C1, che comprendono:

- il terreno vegetale rimosso tramite scotico (eseguito con bulldozer, pale gommate, escavatori cingolati o gommati, ecc.) dalle aree di cantiere e costruzione ed accantonato in specifiche porzioni delle stesse al fine di essere riportato a fine lavori (scarpate e accumuli laterali);
- le terre scavate con macchine movimento terra (escavatori cingolati, pale cariatrici, bulldozer, ecc.) nell'ambito dei lavori di costruzione delle opere per le quali si provvederà ad accantonamento a

fianco della medesima opera per successivo impiego allo stato naturale per dune, rinterri, riempimenti, rimodellazioni.

In relazione alla tecnologia di scavo adottata, la normativa di riferimento (Art. 24 del D.P.R. 120/2017) consente di escludere dal processo di gestione come "sottoprodotti" quelle terre, scavate allo stato naturale, non contaminate, che vengono riutilizzate, nell'ambito dei lavori di costruzione, direttamente nel luogo dove sono state generate. La non contaminazione dei terreni è verificata ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento.

10.2. TERRE E ROCCE CONSIDERATE COME SOTTOPRODOTTI (MATERIALE PROVENIENTE DA SCAVI RIUTILIZZATO ALL'INTERNO DELL'OPERA) - GRUPPI B, C2, D, E

In questa categoria possono rientrare i gruppi B, C2, D ed E, che comprendono il materiale generato dagli scavi di realizzazione delle opere del Progetto e destinato:

- alla formazione di rilevati (bonifiche del piano di posa e corpo), dune, rinterri, riempimenti, rimodellazioni, in siti del cantiere diversi da quelli di scavo o nello stesso sito ma non allo stato naturale;
- alla produzione di aggregati per conglomerati cementizi e bituminosi e di misti cementati e stabilizzati.

Il materiale è generato mediante tecnologie di scavo tradizionale e viene distribuito nell'ambito delle diverse aree del cantiere in relazione ai fabbisogni delle varie opere da realizzare. Rientrano in questa fattispecie anche i materiali provenienti da scavi di un determinato ambito operativo ed eventualmente destinati ad opere di pertinenza dell'altro ambito operativo.

Si configurano le seguenti situazioni:

- terreno vegetale per rimodellamenti, scarpate;
- materiale per corpo rilevati stradali, bonifiche geotecniche piano di posa rilevati stradali, riempimenti, rimodellamenti, rinterri;
- materiali immessi nei cicli di produzione degli aggregati per conglomerati cementizi e bituminosi e di misti cementati e stabilizzati.

I materiali rientranti nelle situazioni sopra illustrate devono essere verificati affinché rispettino le caratteristiche previste dalla destinazione d'uso del sito di ricevimento (Art. 10 del D.P.R. 120/2017).

Le modalità di gestione dei materiali sono precisate al paragrafo 10.4 e saranno ulteriormente specificate ed aggiornate in fase esecutiva in funzione delle risultanze della caratterizzazione ambientale.

10.3. TERRE E ROCCE DA SMALTIRE

Tutte le terre e rocce da scavo che non rispettano le condizioni precedentemente esposte per il riutilizzo in sito o in siti diversi da quello di scavo, saranno trattate in accordo all'art. 23 del D.P.R. 120/2017 e sottoposte alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti riportate nella Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

10.4. COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO – RISPETTO DELLE CSC

Al fine di poter riutilizzare le terre da scavo come sottoprodotto (art. 4 del D.P.R. 120/2017) o ai sensi dell'Art. 24 del medesimo Regolamento, una delle condizioni principali è la verifica del rispetto delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), in relazione alla destinazione d'uso del sito di destinazione.

Infatti, sia in merito al riutilizzo al di fuori della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 (né sottoprodotti né rifiuti) all'interno dello stesso sito di scavo sia in merito al riutilizzo come sottoprodotto (rispettivamente, ai sensi dell'Art. 24 e Art. 4 del Regolamento) è necessario che il terreno scavato non sia contaminato o, comunque, non sia proveniente da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica.

Il riferimento per verificare se la concentrazione di inquinanti nelle terre da scavo supera i valori di Legge che ne permettono l'utilizzo in determinate aree, in funzione della loro destinazione d'uso, è costituito dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Sulla base di quanto sopra descritto si definiscono preliminarmente, in relazione ai possibili siti di destinazione, i riferimenti quantitativi limite per la valutazione della compatibilità ambientale dei materiali di cui si prevede il reimpiego, per assicurare, mediante attuazione del piano di indagine ambientale, che detti limiti non vengano superati.

In fase esecutiva sarà redatto un elaborato di aggiornamento del presente piano che riporterà le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre, la verifica della compatibilità ambientale del materiale di scavo con riferimento agli usi specifici ed il dettaglio delle modalità di gestione dei materiali.

10.4.1. Possibilità di utilizzo per rilevati e riempimenti / rinterri / rimodellazioni

Materiali utilizzabili per rilevati, rinterri / riempimenti / rimodellazioni:

- 1) le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., possono essere utilizzate in qualsiasi sito, a prescindere dalla loro destinazione;
- 2) le terre e rocce da scavo, la cui concentrazione di inquinanti è inferiore alla colonna B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., possono essere riutilizzate limitatamente a:
 - a) realizzazione di rilevati stradali, piani di posa dei rilevati, riempimenti, corpo di rimodellazioni morfologiche previste dal Progetto;
 - b) siti con destinazione assimilabile a commerciale/industriale (nel caso specifico le eventuali aree di servizio, le aree verdi intercluse all'interno di rampe e svincoli, le scarpate delle trincee).

Sulla base di tali indicazioni si illustrano, di seguito, le tipologie di materiali che possono essere impiegati nell'ambito dei lavori di costruzione dell'opera stradale e delle opere connesse.

A scopo esemplificativo nel seguito di questo Paragrafo si userà la dizione sintetica "colonna A" e "colonna B", intendendo le due colonne così denominate della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

RILEVATI STRADALI E RELATIVI PIANI DI POSA

Nell'ambito dei rilevati stradali e dei relativi piani di posa si prevede il riutilizzo delle terre e rocce di scavo per:

- materiali costituenti il rilevato e lo strato di bonifica (piano di posa) [Gruppo C2 e D - Tabella 10-1]: terre da scavo con concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna B;
- terreno vegetale di copertura [Gruppo A e B - Tabella 10-1]: terre da scavo, con concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna B.

MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO DEL SEDIME STRADALE E OPERE D'ARTE MINORI (OPERE IDRAULICHE, OPERE DI SOSTEGNO)

Nell'ambito della costruzione delle opere in oggetto si prevede il riutilizzo delle terre e rocce di scavo per:

- materiali di rinterro/tombamento [Gruppo C1, C2 e D - Tabella 10-1]: terre da scavo con concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna B;
- sottoprodotti per aggregati [Gruppo E - Tabella 10-1], ottenuti da impianti di lavorazione, che trattano materiali derivati da scavi ottenuti nella fase di realizzazione delle opere, per la produzione di inerti;

- terreno vegetale di copertura [Gruppo A e B - Tabella 10-1]: terre da scavo con concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna B.

RIEMPIMENTI PER OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

Gli interventi di mitigazione ambientale interesseranno:

- 1) in parte aree esterne alla pertinenza stradale;
- 2) in parte aree di pertinenza stradale.

- 1) Nell'ambito degli interventi di mitigazione ambientale esterni alla pertinenza stradale si prevede il riutilizzo di terre da scavo per:

- rinterri e riempimenti:
 - in aree la cui destinazione d'uso è definita Verde:
 - terre da scavo [Gruppi C1, C2 e D - rif. Tabella 10-1] con concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna A;
 - in aree la cui destinazione d'uso è definita industriale - commerciale:
 - terre da scavo [Gruppi C1, C2 e D - Tabella 10-1] con valori inferiori ai parametri di colonna B;
 - sottoprodotti per aggregati [Gruppo E - rif. Tabella 10-1] ottenuti da impianti di lavorazione, che trattano materiali derivati da scavi ottenuti nella fase di realizzazione delle opere, per la produzione di inerti;
- terreno vegetale [Gruppi A e B - rif. Tabella 10-1]:
 - con concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna B se l'area è a destinazione assimilabile a commerciale/industriale;
 - con concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna A negli altri casi.

- 2) Nell'ambito degli interventi di mitigazione ambientale interni alla pertinenza stradale si prevede il riutilizzo di terre da scavo per:

- rinterri e riempimenti:
 - terre da scavo [Gruppi C1, C2 e D - rif. Tabella 10-1] con valori inferiori ai parametri di colonna B;
 - sottoprodotti per aggregati, ottenuti da impianti di lavorazione, che trattano materiali derivati da scavi ottenuti nella fase di realizzazione delle opere, per la produzione di inerti.
- terreno vegetale [Gruppo A e B - rif. Tabella 10-1] terre da scavo con valori inferiori ai parametri di colonna B.

AREE VERDI CONNESSE ALL'OPERA

Tali aree rientrano nelle pertinenze stradali. Valgono le stesse considerazioni precedentemente espresse sugli interventi di mitigazione ambientale interni alle pertinenze stradali, per cui si prevede il riutilizzo di terre da scavo per:

- rinterri e riempimenti:
 - terre da scavo [Gruppi C1, C2 e D - rif. Tabella 10-1] con valori inferiori ai parametri di colonna B;
 - sottoprodotti per aggregati ottenuti da impianti di lavorazione, che trattano materiali derivati da scavi ottenuti nella fase di realizzazione delle opere, per la produzione di inerti;
- terreno vegetale [Gruppo A e B- rif. Tabella 10-1] terre da scavo con valori inferiori ai parametri di colonna B.

RIPRISTINO AREE DI CANTIERE

Le caratteristiche delle terre da impiegare per il ripristino delle aree occupate da cantieri, piste di cantiere ed altre aree funzionali ai lavori di costruzione, dipendono dalla destinazione d'uso finale delle stesse aree. In mancanza di indicazioni specifiche, ove sia contemplato il ripristino delle aree ad uso agricolo si prevede il riutilizzo di terre da scavo, sia per rinterri e riempimenti, sia per il terreno di copertura vegetale, purché queste presentino concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna A. Il terreno vegetale utilizzato a copertura del sito è lo stesso rimosso nelle fasi d'installazione del cantiere, se dotato di caratteristiche di compatibilità ambientale, opportunamente accumulato e gestito.

Dove è prevista la trasformazione delle aree ad uso residenziale e/o a verde pubblico e/o privato si prevede il riutilizzo di terreno da scavo [Gruppi A, B, C1, C2 e D - rif. Tabella 10-1] con concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna A.

Dove è previsto il ripristino delle aree ad uso commerciale e/o industriale si prevede il riutilizzo di terre da scavo e materiali [Gruppi A, B, C1, C2, D, E - rif. Tabella 10-1] con concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna B.

10.4.2. Possibilità di utilizzo per impiego in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava

Materiali utilizzabili nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava (ai sensi dell'Art. 4 comma 2 punto b-2): in generale, le terre e rocce da scavo, la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., possono essere utilizzate in qualsiasi processo industriale, in sostituzione dei materiali di cava, a prescindere dalla sua tipologia.

Per le tipologie di materiali interessati dagli scavi nell'ambito dell'opera si possono prefigurare i seguenti impieghi principali in processi produttivi interni al cantiere:

- utilizzo come aggregati per il confezionamento di calcestruzzo;
- utilizzo come aggregati per il confezionamento di conglomerato bituminoso;
- utilizzo come materiale drenante, previa vagliatura e selezione;
- utilizzo come aggregati per la formazione di misto cementato;
- utilizzo come aggregati per la formazione di stabilizzato.

Per tali impieghi, dal momento che i materiali prodotti verranno comunque utilizzati nell'ambito della realizzazione di un'infrastruttura viaria, potranno essere utilizzate terre da scavo con concentrazioni di sostanze contaminanti inferiori ai limiti della colonna B (ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento).

In alternativa all'impiego diretto da parte dei cantieri, non si esclude la previsione del conferimento a Ditte esterne che provvederanno alla produzione, a partire dalle terre di scavo, di aggregati per costruzioni, attraverso processi di lavaggio, vagliatura e frantumazione. Alle Ditte esterne potranno essere conferite sia le terre di scavo che l'inerte già eventualmente lavato e selezionato in cantiere. La produzione di aggregati per costruzioni in impianti esterni al cantiere potrà essere eseguita in conto lavorazioni, per la produzione di aggregati da utilizzare nel cantiere medesimo.

11. ELEMENTI QUANTITATIVI DEL PIANO

11.1. SITI DI PRODUZIONE

Il "sito" individuato ai sensi del D.P.R. 120/2017 è "la porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata" ed è rappresentato per il presente piano di gestione delle terre dall'intera estensione del cantiere, delimitato dalla recinzione di cantiere della viabilità di adduzione D01 nel suo complesso.

Tali opere sono quelle contenute nei riquadri rossi nella cartografia esemplificativa riportata nella Figura 11-1.

I siti di produzione delle terre da scavo sono individuati nelle Planimetrie siti di produzione [rif. § 3.1].




FIGURA 11-1: QUADRO DI UNIONE.

11.2. SITI DI DESTINAZIONE

L'utilizzo delle terre da scavo è previsto per la realizzazione della viabilità di adduzione D01, comprensiva di opere connesse ed opere di mitigazione ambientale.

I siti di destinazione delle terre da scavo sono individuati nelle Planimetrie siti di destinazione [rif. § 3.1].

11.3. VIABILITÀ D01 COME SITO DI DESTINAZIONE DEL TERRENO VEGETALE PRODOTTO IN ALTRI SITI

Nell'ambito della realizzazione della viabilità D01 sarà utilizzato terreno vegetale proveniente dagli scavi per la realizzazione:

- dell'asse autostradale;
- della viabilità di adduzione D03;
- delle viabilità di adduzione D04÷D08;

si vedano in proposito le relazioni PD_0_000_0KK00_0_CD_RT_02, PD_0_000_0KK00_0_CD_RT_08, PD_0_000_0KK00_0_CD_RT_10 ed elaborati annessi.

11.4. BILANCIO DELLE TERRE

Il bilancio delle terre può subire delle variazioni impreviste causate da:

- modifiche progettuali;
- peso di volume delle terre differente rispetto a quanto ipotizzato in corrispondenza delle cave, dei siti di produzione e destinazione;
- incompatibilità del materiale a seguito delle risultanze della caratterizzazione ambientale prevista;
- caratteristiche inattese dei materiali, dato il carattere comunque discreto delle indagini geognostiche, ancorché estese ed accurate, svolte in fase progettuale.

In fase di progetto esecutivo la stima riportata nel seguito sarà aggiornata alla luce degli esiti della caratterizzazione ambientale, escludendo dal riutilizzo eventuale materiale che manifesti potenziale contaminazione con riferimento alle CSC.

Nell'ambito della progettazione è stata eseguita una valutazione delle volumetrie delle terre originate dagli scavi differenziando le seguenti categorie:

- materiale per rilevato e tombamenti;
- terreno vegetale;
- inerti pregiati.

L'impossibilità di reperire la completa disponibilità di materiale idoneo in loco ha reso necessario prevedere in Progetto l'approvvigionamento da siti di prestito individuati sul territorio. Si rimanda per approfondimenti agli elaborati redatti a corredo dell'aggiornamento al progetto definitivo Approvvigionamento materiali poli estrattivi e centri di produzione (Cod. PD_0_000_0_KK00_0_CD_RT_01) e relativi elaborati grafici.

Gli inerti necessari per la realizzazione delle opere sono, pertanto, reperiti:

- dagli scavi in opera previsti all'interno del Progetto;
- dai siti di prestito previsti in Progetto per la sola formazione dei rilevati.

Il bilancio di seguito riportato costituisce una stima delle volumetrie di materiali da scavo disponibili e dei fabbisogni per la realizzazione dell'opera.

Nel calcolo dei volumi, il valore del parametro di densità del materiale in banco nel sito di produzione/in cava è stato ipotizzato pari alla densità del materiale nel sito di destinazione.

I fabbisogni di materiali, riportati in Tabella 11-1, sono stati analizzati sulle seguenti ipotesi:

- il riutilizzo delle terre provenienti da attività di scavo;
- il riutilizzo del materiale vegetale proveniente da attività di scavo;

si rimanda al capitolo 10 per i dovuti approfondimenti.

L'utilizzo delle terre da scavo è previsto per la realizzazione della viabilità di adduzione D01, comprensivo delle opere connesse, opere di mitigazione ambientale.

Si riporta nel seguito il bilancio dei materiali relativo alla viabilità D01.

I volumi indicati nel bilancio terre si riferiscono al materiale in opera posato/compattato; durante la movimentazione si avrà il naturale incremento di volume dovuto allo scavo.

Per il quadro globale dei movimenti terra del Progetto nel suo complesso, si rimanda all'elaborato PD_0_000_0KK00_0_CD_RT_02.

TABELLA 11-1: BILANCIO TERRE – D01

Tratto	Pk _{in} - Pk _{fin}	Sviluppo	F - FABBISOGNO di Progetto			D - DISPONIBILITA' da Progetto			BILANCIO TERRE = D - F		
			MATERIALE PER RILEVATO e TOMBAMENTI	TERRENO VEGETALE	INERTI PREGIATI	MATERIALE PER RILEVATO e TOMBAMENTI	TERRENO VEGETALE	INERTI PREGIATI	MATERIALE PER RILEVATO e TOMBAMENTI	TERRENO VEGETALE	INERTI PREGIATI
			[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]	[mc]
TRATTO X1	Add. D01 (1PR)	L = 2.346,0 m	76.795	10.394	6.451	8.831	3.513	0	-67.964	-6.881	-6.451

Nota: Add = viabilità di adduzione.

11.5. STABILIZZAZIONE DELLE TERRE CON CALCE ↔ NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Il manuale "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo", approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) in data 09/05/2019 (delibera n. 54/2019), indica al paragrafo 6.5 che il trattamento a calce può essere consentito come normale pratica industriale nel rispetto di specifiche condizioni.

- "venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al DPR 120/207 o dei valori di fondo naturale;
- sia indicata nel Piano di utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e siano altresì specificati i benefici in termini di prestazioni geo-meccaniche;
- sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
- siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste (cfr. Allegato 1) al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente."

Nell'ambito del presente Piano di Utilizzo/Gestione delle terre è possibile affermare che la stabilizzazione delle terre con calce rappresenta normale pratica industriale in quanto, rispettando nell'analisi seguente l'ordine delle condizioni suddette:

1. il piano di caratterizzazione ambientale predisposto prevede la verifica del rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 e 9 al D.P.R. 120/207; tali verifiche saranno condotte anche in corso d'opera;
2. la necessità della stabilizzazione a calce dei terreni risulta necessaria principalmente per i seguenti scopi di natura geotecnica (si rimanda per le valutazioni all'elaborato PD_0_D01_D0000_0_GT_RB_01):
 - garantire idonea portanza al piano di posa dei rilevati sia nel breve sia nel lungo termine;
 - incrementare il modulo elastico dei materiali con conseguenti minori cedimenti del piano viabile imputabili alla compressibilità del materiale costituente il rilevato ed il relativo piano di posa; inoltre un materiale legato consente di salvaguardare in maniera più efficace la continuità strutturale dei rilevati in terreni soggetti a cedimenti;
3. in fase di progettazione è stata verificata l'idoneità dei terreni presenti in sito ad essere trattati con calce ed è stata stimata la percentuale di legante in funzione delle prove di laboratorio disponibili (vedi elaborato PD_0_D01_D0000_0_GT_RB_01); per quanto concerne i materiali disponibili per la realizzazione dei rilevati e sottofondo stradale provenienti da cave di prestito si opererà in maniera analoga al fine di definire la miscela di progetto ed i parametri operativi necessari ad una corretta stabilizzazione;
4. le tecniche costruttive adottate sono illustrate nel paragrafo 11.5.2; le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione saranno in accordo all'Allegato 1 del manuale "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente (vedi paragrafo 11.5.1).

11.5.1. Modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione

Il trattamento delle terre con calce avverrà in accordo a quanto indicato nell'Allegato I "Misure per la mitigazione degli effetti del trattamento a calce sull'ambiente" delle "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo", approvate dal Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) in data 09/05/2019.

In particolare, tale allegato riporta quanto segue:

"Nel caso di utilizzo di calce viva per il trattamento di miglioramento delle caratteristiche geotecniche del materiale da stabilizzare, devono essere seguiti almeno i seguenti accorgimenti:

- *al fine di scongiurare dispersione di calce in atmosfera, prevedere la simultaneità delle operazioni di spandimento della calce e successiva miscelazione con il materiale, evitando di superare i 15 minuti di latenza;*

- *in giornate particolarmente ventose non intraprendere le attività di uso della calce, particolarmente in aree sensibili: distanza inferiore a 100 m da edifici residenziali; centri industriali con presenza permanente di persone; strade di media e grande importanza; zone di orti, giardini e frutteti nei periodi di fioritura; zone di pascolo con presenza di mandrie; zone di parcheggi o, più in generale, zone con manufatti sensibili agli attacchi di sostanze alcaline;*
- *in caso di repentino aumento della velocità del vento a lavorazioni avviate, limitatamente alle operazioni di spandimento o di prima fresatura di miscelazione, procedere all'immediata miscelazione rapida tramite fresa dei primi 10 cm di rilevato, al fine di evitare eventuale spolvero;*
- *riprendere le operazioni di stesa della calce, così come le attività di successiva fresatura (prima, seconda e terza fresatura), solo al ripristino di condizioni di vento ordinarie;*
- *non eseguire l'attività di stesa della calce in caso di pioggia intensa, al fine di evitare fenomeni di dilavamento del materiale;*
- *una volta iniziate le lavorazioni di spandimento o di prima fresatura di miscelazione, in caso di pioggia improvvisa e intensa sospendere immediatamente i lavori di stesa, procedere alla rapida miscelazione tramite fresa dei primi 10 cm di rilevato non ancora miscelato, oltreché alla rapida compattazione tramite rullo di tutto il misto terra-calce, al fine di garantire l'impermeabilità dello strato evitando il dilavamento delle aree interessate dalle lavorazioni. Riprendere le operazioni di stesa della calce, così come le attività di successiva fresatura, solo alla cessazione dei fenomeni di pioggia intensa;*
- *nel caso sopraggiunga pioggia improvvisa e intensa durante la seconda e terza fresatura procedere alla rapida compattazione tramite rullo di tutto il rilevato precedentemente miscelato; quale ulteriore misura di abbattimento del potenziale rischio connesso al dilavamento delle scarpate, al termine della prima fresatura procedere a rimuovere eventuali accumuli laterali detti "riccioli" (quantitativi di calce non legata e quindi oggetto di potenziale dilavamento in caso di pioggia intensa) tramite escavatore, portandoli al centro del rilevato e lavorandoli nuovamente;*
- *oltre all'indicazione precedente, al termine di ogni giornata lavorativa effettuare una nebulizzazione con acqua della parte di rilevato lavorato durante la giornata, allo scopo di fissare l'eventuale calce non reagita col materiale;*
- *registrare le eventuali sospensioni delle lavorazioni determinate dalle avverse condizioni meteorologiche in opportuna documentazione di cantiere;*
- *nel caso l'attività debba essere svolta in prossimità di recettori (posti a distanze inferiori a 50 m), posizionare ed attivare nebulizzatori di acqua e/o barriere di protezione dei recettori stessi.*

Per la valutazione della ventosità, al fine di modulare le misure di mitigazione, si suggerisce di scegliere una delle seguenti modalità:

- 1. dotare il cantiere di opportuna strumentazione anemometrica con registrazione automatica dell'intensità del vento, posizionata in maniera tale da evitare la copertura di edifici ed altri ostacoli al flusso del vento; la soglia della velocità del vento e le caratteristiche della misura cui fare riferimento potranno essere definite esplicitamente, se necessario, in accordo con l'Agenzia provinciale o regionale per la protezione ambientale competente per territorio;*
- 2. fare riferimento a misure anemometriche effettuate da stazioni meteorologiche pubbliche o private, se rappresentative per il sito in oggetto disponibili in tempo reale; anche in questo caso la soglia della velocità del vento e le caratteristiche della misura cui fare riferimento potranno essere definite esplicitamente, se necessario, in accordo con l'Agenzia provinciale o regionale per la protezione ambientale competente per territorio;*
- 3. consultare il bollettino di allerta meteorologico emesso dalla Regione, per la zona che ricomprende le aree in cui devono essere svolte le lavorazioni, e definire una procedura di modulazione delle misure di mitigazione nei giorni in cui il bollettino preveda un "rischio vento" di una qualche entità ovvero una situazione diversa da quella verde/nessuna criticità/normalità (cioè corrispondente ai colori/avvisi: giallo/vigilanza, arancio/allerta, rosso/allarme)."*

Oltre alle modalità operative suddette, per evitare il risollevarimento delle polveri potranno applicarsi anche le seguenti precauzioni:

- al fine di ridurre il sollevamento di polveri, nessuna macchina operatrice o veicolo è autorizzato a circolare sulla superficie che è stata ricoperta dal prodotto di trattamento, a meno delle macchine operatrici per il trattamento in sito (spandilegante, pulvimixer, rulli compattatori, moto-grader, dozzier...);
- sarà garantita la tenuta stagna dei cassoni destinati al trasporto della calce;
- gli spandilegante dovranno essere dotati di attrezzature atte ad evitare la dispersione della calce/del cemento (gonne flessibili a bande) poste ad altezze dal piano di trattamento tali da garantire il corretto dosaggio di legante (generalmente 30-40 cm).

11.5.2. Tecniche costruttive

Il fronte di avanzamento lavori, per quanto riguarda la realizzazione delle parti di tracciato stradale in rilevato, è caratterizzato dalla seguente successione di lavorazioni:

- scotico del terreno naturale per uno spessore di 20 cm, con la prescrizione che la distanza fra intradosso pavimentazione stradale ed estradosso bonifica deve essere sempre almeno 60 cm;

- bonifica mediante stabilizzazione del terreno a calce (in sito per i 30 cm inferiori) per spessore pari a 60 cm; ai bordi del rilevato la bonifica presenta spessore più elevato pari a 90 cm per una larghezza di 250 cm;
- stesa del rilevato del corpo stradale per strati di spessore 30 cm in terreno stabilizzato a calce;
- realizzazione degli strati di rilevato che svolgono la funzione di sottofondo stradale (due strati da 30 cm) mediante stabilizzazione binaria a calce e cemento;
- realizzazione pavimentazione stradale.

11.6. SITI DI DEPOSITO INTERMEDIO

I siti di deposito intermedio sono regolamentati dall'art. 5 del D.P.R. 120/2017; in particolare, tale articolo riporta quanto riportato al paragrafo 2.2.

In base a quanto illustrato nei Paragrafi precedenti, la gestione delle terre e rocce da scavo, riutilizzate nell'ambito del medesimo progetto, richiede lo stoccaggio temporaneo delle stesse.

Il deposito temporaneo delle terre da scavo è previsto in sito a margine dell'area di scavo.

Nelle aree di accumulo provvisorio delle terre da scavo dovranno mantenersi distinte ai fini ambientali le due tipologie di materiali illustrati in Tabella 10-1; ulteriori suddivisioni potranno essere effettuate sulla base anche delle caratteristiche geotecniche del materiale scavato.

11.6.1. Durata dell'accumulo temporaneo delle terre

L'art. 5 del D.P.R. 120/2017, comma 1 punto b) e c), indica che:

- la durata del deposito è indicata nel piano di utilizzo;
- la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo.

Le tempistiche complessive per la realizzazione delle opere del "Progetto Autostrada Regionale Cispadana", desunte dal cronoprogramma, sono pari a 44 mesi; medesima durata è prevista per i depositi intermedi.

Definito questo tempo massimo di accumulo provvisorio, va evidenziato che il sistema che verrà impiegato per la maggior parte delle aree sarà di tipo definibile come "deposito dinamico" delle terre da scavo.

In altre parole, in ciascuna area di accumulo provvisorio saranno normalmente collocate delle terre, derivanti da scavi e sterri, che verranno quindi reimpiegate, con tempistica diversa in funzione dell'avanzamento dei

lavori, per la realizzazione di rinterri, sottofondi o rilevati. A seguito del riutilizzo, la medesima area di accumulo provvisorio verrà occupata da nuovi cumuli di terreno provenienti da altri scavi, e così via.

Questo fa sì che i tempi effettivi di accumulo provvisorio di ciascun cumulo di terra potranno risultare significativamente inferiori a quelli massimi sopra indicati.

Faranno generalmente eccezione a questa logica le aree che verranno impiegate per l'accumulo provvisorio del terreno vegetale. Questo avrà origine dalle operazioni di scotico eseguite sia nelle aree di lavoro che in quelle destinate ai cantieri, svolte nella prima fase di attività, e verrà reimpiegato nell'ambito dei ripristini, del rivestimento delle scarpate e delle mitigazioni ambientali. Il terreno vegetale deve essere accumulato in fase iniziale dei lavori e la durata di accumulo provvisorio è in relazione allo stato di avanzamento dei lavori stessi.

11.6.2. Durata dell'accumulo temporaneo delle terre qualificate rifiuto

Il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti non potrà avere durata superiore a 1 anno, in accordo all'art. 23 del D.P.R. 120/2017 (paragrafo 2.3).

11.7. TRASPORTO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE SOTTOPRODOTTI

Il trasporto dei materiali di scavo e destinati al riutilizzo avverrà a mezzo strada.

In particolare, le viabilità interessate sono le seguenti:

- sedime della viabilità di progetto;
- piste di cantiere prevalentemente coincidenti con il sedime di viabilità interpoderali poste in prossimità viabilità di progetto;
- percorsi di cantiere coincidenti con la viabilità maggiore e minore esistente (strade statali, strade provinciali, strade comunali).



11.8. COMUNICAZIONE DELL'ESECUTORE DEL PIANO DI UTILIZZO

In accordo all'art. 17 del D.P.R. 120/2017, comma 1:

“Prima dell'inizio dei lavori, il proponente comunica, in via telematica, all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo.”

11.9. DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il produttore, terminati i lavori, deve presentare la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui all'art. 7 del D.P.R. 120/2017, il cui format è riportato nell'Allegato 8 del Regolamento.

11.10. DURATA DEL PIANO DI UTILIZZO

Le tempistiche complessive per la realizzazione delle opere del “Progetto Autostrada Regionale Cispadana”, desunte dal cronoprogramma, sono pari a **44 mesi**; medesima durata è prevista per il piano di utilizzo delle terre.



AUTOSTRADA
REGIONALE
CISPADANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

PIANO DI GESTIONE OPERATIVA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE – D01 (EX 1PR) RIQUALIFICAZIONE DELLA SP N° 72 "PARMA-MEZZANI" - PIANO DI GESTIONE OPERATIVA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

APPENDICE 1 – Set di parametri analitici da ricercare

Tabella A - Set analitico per zone prive di criticità evidenti	
Suolo superficiale e suolo profondo	Acque sotterranee
Preparazione campione	Metalli
Frazione granulometrica <2 mm	Arsenico
Frazione granul.>2 mm e <2 cm	Cadmio
pH	Cobalto
Residuo secco a 105°C	Cromo totale
Composti inorganici	Cromo VI
Arsenico	Mercurio
Cadmio	Nichel
Cobalto	Piombo
Cromo totale	Rame
Cromo VI	Zinco
Mercurio	
Nichel	
Piombo	
Rame	
Zinco	
Vanadio	
Idrocarburi	
Idrocarburi C>12	
Altre sostanze	
Amianto (se indicato)	

Tabella B - Set analitico per zone a meno di 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti industriali. Contaminazioni da attività industriali	
Suolo superficiale e suolo profondo	Acque sotterranee
Preparazione campione	Metalli
Frazione granulometrica <2 mm	Arsenico
Frazione granul.>2 mm e <2 cm	Cadmio
pH	Cobalto
Residuo secco a 105°C	Cromo totale
composti inorganici	Cromo VI
Arsenico	Mercurio
Cadmio	Nichel
Cobalto	Piombo
Cromo totale	Rame
Cromo VI	Zinco
Mercurio	Aromatici
Nichel	Benzene
Piombo	Etilbenzene
Rame	Stirene
Zinco	Toluene
Vanadio	Xilene
Aromatici	Aromatici policiclici
Benzene	Benzo (a) antracene
Etilbenzene	Benzo (a) pirene
Stirene	Benzo (b) fluorantene
Toluene	Benzo (k) fluorantene
Xilene	Benzo (g, h, i) perilene
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) riferimento All 5 Tab 1 DLgs 152/06	Crisene
Aromatici policiclici	Dibenzo (a, h) antracene
Benzo (a) antracene	Indenopirene
Benzo (a) pirene	Pirene
Benzo (b) fluorantene	Sommatoria policiclici aromatici
Benzo (k) fluorantene	Altre sostanze
Benzo (g, h, i) perilene	Idrocarburi totali espressi come n-esano
Crisene	
Dibenzo (a, e) pirene	
Dibenzo (a, l) pirene	
Dibenzo (a, i) pirene	
Dibenzo (a, h) pirene	
Dibenzo (a, h) antracene	
Indenopirene	
Pirene	
Sommatoria policiclici aromatici	
Idrocarburi	
Idrocarburi C>12	
Idrocarburi C<12	
Altre sostanze	
Amianto (se indicato)	



AUTOSTRADA
REGIONALE
CISPADANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

PIANO DI GESTIONE OPERATIVA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE – D01 (EX 1PR) RIQUALIFICAZIONE DELLA SP N° 72 "PARMA-MEZZANI" - PIANO DI GESTIONE OPERATIVA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

APPENDICE 2 – Piano di caratterizzazione ambientale

D01 - RIQUALIFICAZIONE S.P. 72 PARMA - MEZZANI (ex 1 PR)							
ID punto di indagine	ID Campione	Profondità di prelievo dal p.c.	Comune	Progr. km punto di indagine	Parametri	Modalità di prelievo (P: pozzetto; C: carotaggio)	Note
CA-D01-pi 01	CA-D01-pi 01-pr 0.1	0.1	Parma	Vedi planimetria ubicazione indagine	Tab. A	P	
	CA-D01-pi 01-pr 1	1.0					
CA-D01-pi 02	CA-D01-pi 02-pr 0.1	0.1	Parma	Vedi planimetria ubicazione indagine	Tab. A	P	
	CA-D01-pi 02-pr 1	1.0					
CA-D01-pi 03	CA-D01-pi 03-pr 0.1	0.1	Torrile	Vedi planimetria ubicazione indagine	Tab. A	P	
	CA-D01-pi 03-pr 1	1.0					
CA-D01-pi 04	CA-D01-pi 04-pr 0.1	0.1	Torrile	Vedi planimetria ubicazione indagine	Tab. A	P	
	CA-D01-pi 04-pr 1	1.0					
CA-D01-pi 05	CA-D01-pi 05-pr 0.1	0.1	Mezzani	Vedi planimetria ubicazione indagine	Tab. A	P	
	CA-D01-pi 05-pr 1	1.0					



AUTOSTRADA
REGIONALE
CISPADANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

PROGETTO DEFINITIVO

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI

PIANO DI GESTIONE OPERATIVA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

ALLEGATO

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/La sottoscritto/a PATUZZI GRAZIANO (*)
(cognome) (nome)
nato/a a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) il 18/12/1955
(luogo) (prov.)
residente a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) in via CAVOUR n. 34.
(luogo) (prov.) (indirizzo)
domiciliato/a in per la carica, TRENTO (TN) in via BERLINO n. 10
(luogo) (prov.) (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell'art .47 D.P.R. 445/2000)

LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.P.R. 120/2017, IN CONFORMITA' ANCHE A QUANTO PREVISTO NELL'ALLEGATO 3 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO, CON RIFERIMENTO ALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE, SULLA BASE DELL'ATTUALE QUADRO CONOSCITIVO.

(*) IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA BERLINO 10, 38121 TRENTO (TN) - C.F. E P.IVA 02161360223

TRENTO, 18/06/2021

(luogo, data)

Il dichiarante


.....

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

SCADE IL 18/12/2028



AZ 0565146

1973 - D.C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

PAVULLO NEL FRIGNANO

(Modena)

CARTA D'IDENTITÀ

N° AZ 0565146

DI

PATTUZZI

GRAZIANO

Cognome PATTUZZI

Nome GRAZIANO

nato il 18/12/1955

(atto n. 366 P. I. S. A. I.)

a PAVULLO NEL FRIGNANO (MO)

Cittadinanza Italiana

Residenza PAVULLO NEL FRIGNANO

Via CAMILLO CAUDR n. 34 - 11

Stato civile Coniugato

Professione ==

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1.83

Capelli brizzolati

Occhi castani

Segni particolari



Il SINDACO

Firma del titolare PAVULLO n/f. 16/09/2018

Impronta del dito indice sinistro

Il SINDACO

Ufficiale Delegato Droghe (Reg. Carabinieri Bassano)

